

J. L. c. Italia – Prima Sezione – sentenza 27 maggio 2021 (ricorso n. 5671/16)

Procedura e processo penale in materia di violenza sessuale – Violenza sessuale di gruppo – Assoluzione degli imputati – Motivazioni della sentenza che rechino valutazioni irrispettose nei confronti della vittima - Violazione dell'art. 8 CEDU – Sussiste.

Viola l'art. 8 della Convenzione EDU – sotto il profilo della mancata prestazione di misure positive e adeguate a proteggere la vittima – l'insieme dei contenuti dei provvedimenti adottati nel corso di un processo penale per violenza sessuale di gruppo, in cui la vittima sia stata sottoposta a valutazioni sulla propria vita privata e sui momenti dell'episodio oggetto del processo. In particolare, la Corte EDU ravvisa la violazione del diritto alla vita privata nelle considerazioni irrispettose della dignità della vittima, presenti nelle motivazioni della sentenza d'appello che ha assolto gli imputati.

Fatto. J. L. era una studentessa di materie umanistiche a Firenze. Nel luglio 2008 (a 22 anni), aveva accettato un invito alla Fortezza da Basso di Firenze da parte di un amico, che – unitamente ad altri uomini – le aveva offerto numerose consumazioni alcoliche. All'uscita del locale e a tarda sera, era stata vista dalle addette alla sicurezza in stato di ebbrezza e accompagnata a braccio da diversi soggetti.

Il giorno dopo, ella aveva denunciato al centro antiviolenza di Careggi di essere stata violentata da 7 persone in un'automobile, non lontano dalla Fortezza. Era quindi stata sentita dalla polizia giudiziaria sia il 30 luglio 2008, sia il 31 luglio e poi ancora il 16 settembre. Il rinvio a giudizio dei sospettati della violenza era giunto l'11 maggio 2010 e il processo di primo grado si era dipanato per 18 udienze, tra il 17 settembre 2010 e il 14 gennaio 2013.

Il tribunale di Firenze aveva condannato 6 imputati su 7 per l'ipotesi di violenza sessuale di gruppo mediante l'abuso di condizioni d'inferiorità della vittima (artt. 609-*bis*, cpv., n. 1) e 609-*octies* c.p.). Il tribunale aveva invece escluso l'ipotesi del primo comma dell'art. 609-*bis*, vale a dire la costrizione all'atto sessuale con violenza.

Viceversa, la corte d'appello di Firenze – con la sentenza del 4 marzo 2015 – aveva assolto gli imputati perché il fatto non sussiste, a motivo che il mancato consenso della vittima agli atti sessuali non poteva dirsi provato. La corte d'appello – infatti – aveva constatato il passaggio in giudicato del capo della sentenza di primo grado relativo alla mancanza di violenza. E poi aveva ritenuto che, se l'episodio degli atti sessuali nella macchina potevano dirsi pacifici, invece le contraddizioni nella versione della donna sullo svolgimento dei fatti e sulla sua adesione ai rapporti avuti con gli imputati non potevano costituire prova sufficiente a fondare la loro responsabilità penale.

Il procuratore generale presso la corte d'appello di Firenze non aveva presentato ricorso per cassazione¹.

Di qui il ricorso della giovane donna alla Corte EDU per violazione dell'art. 8.

Diritto. La Prima sezione della Corte di Strasburgo verifica che – in punto di doglianza – J. L. annette la violazione del parametro sia alla lunghezza del procedimento (7 anni tra il fatto e la sentenza di appello) sia alle modalità del suo sviluppo e ai contenuti dei provvedimenti (v. nn. 92-101 della sentenza).

La Corte EDU, tuttavia, non condivide il ricorso sotto il primo profilo (n. 124). Il periodo, in cui le indagini e i due gradi di giudizio si sono dispiegati, non può ritenersi sintomo di inerzia o di

¹ Sulla vicenda - come pure la parte in narrativa della sentenza riferisce - era stata presentata alla Camera, il 4 agosto 2015, l'interrogazione a risposta orale n. 1667 (XVII legislatura), della deputata Adriana Galgano. Quando già il ricorso alla Corte EDU era stato presentato, il Governo – per bocca del sottosegretario Gennaro Migliore - ha risposto nella seduta dell'Assemblea del 13 settembre 2016.

negligenza, tenuto conto degli elementi concreti del caso e della necessità di acquisire elementi sicuri in ordine all'identificazione degli imputati.

Sotto il secondo aspetto, la Corte EDU premette che le autorità nazionali – nell'amministrazione di un procedimento penale, in cui i fatti sono controversi e in cui la vittima è il testimone principale – devono bilanciare due interessi: quello della vittima a non vedersi trascinata in momenti processuali che mettano a repentaglio la sua integrità e dignità personale; e quello degli imputati a un processo equo, entro cui poter esercitare il diritto alla difesa e, con esso, la facoltà di controinterrogare i testimoni a carico (n. 128).

In questo contesto, la Corte di Strasburgo distingue due momenti: da un lato, le indagini preliminari e gli atti istruttori a dibattimento; dall'altro, il testo delle motivazioni in appello.

Quanto al primo momento temporale, la Corte non è persuasa dei motivi della ricorrente.

È ben vero - concede la Corte - che il pubblico ministero avrebbe potuto meglio tutelare la ricorrente, quale vittima vulnerabile, mediante la richiesta di incidente probatorio; e che, a dibattimento, la ricorrente si sia trovata ad affrontare il controesame di ben otto avvocati difensori. Nondimeno, la Corte considera che, per un verso, la ricorrente non era minorenni e la sua difesa non aveva chiesto le porte chiuse; e, per l'altro, durante il dibattimento sia il presidente del tribunale sia il pubblico ministero avevano rintuzzato le domande insidiose della difesa degli imputati, laddove questa era apparsa andare in contrasto con l'art. 472, comma 3-*bis*, c.p.p.

Diversamente, volgendosi al tema del contenuto della sentenza d'appello, la Corte EDU ritiene ingiustificati i riferimenti alla biancheria intima della ricorrente, alla sua pretesa bisessualità e ai rapporti sessuali occasionali da lei intrattenuti in tempi precedenti ai fatti.

La Corte di Strasburgo stigmatizza altresì i commenti contenuti nelle motivazioni dell'appello, in ordine alla vita presuntamente non lineare della ricorrente, la quale avrebbe sporto denuncia solo per respingere da sé stessa un momento di propria fragilità e debolezza. Tali frasi sono, secondo la Corte, scritte a sproposito e senza un nesso di necessità con l'esigenza probatoria di vagliare la credibilità della vittima quale testimone (n. 136-137).

Per tali motivi, la Corte constata – con la maggioranza di 6 a 1 - la violazione dell'art. 8 CEDU e assegna alla ricorrente 12 mila euro per danni morali, oltre che il rimborso delle spese per 1600 euro.

Redige una opinione dissenziente il giudice polacco Wojtyczek. A suo avviso, individuare nelle frasi della motivazione d'appello una violazione degli obblighi di protezione del diritto alla vita privata significa collocare la giurisdizione penale nel contesto di una lotta culturale contro la discriminazione e la violenza di genere. Viceversa, lo strumento penale dovrebbe esserne lasciato ai margini, tanto più che l'unico dovere del giudice è quello di accertare i fatti e di trarne le conclusioni. Da questo punto di vista, il contesto era importante e, secondo il giudice Wojtyczek, le considerazioni della corte d'appello non possono dirsi arbitrarie.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 8 CEDU

Codice penale: artt. 609-*bis* e 609-*octies*

Codice di procedura penale artt. 472, comma 3-*bis*

PRECEDENTI

M.C. *c.* Bulgaria del 2003

OPINIONE DISSENZIENTE

Giudice Wojtyczek